

TRASFERIMENTI:

COSA CAMBIA CON LA NOTA MIUR DEL 20/2/2004

dalla Gilda di Venezia, 23 febbraio 2004

Il 20 febbraio 2004 è stata pubblicata dal MIUR la Nota prot. 370 con cui sono state inserite alcune precisazioni al CCN Integrativo del 27/1/2004 che riguarda le operazioni di mobilità del personale della scuola.

Queste le novità:

1. I perdenti posto saranno rilevati seguendo le stesse procedure dell'anno scorso. Le nuove norme (secondo cui il trasferito in una nuova scuola va inserito in graduatoria insieme a tutti gli altri) saranno applicate nell'individuazione dei perdenti posto per il 2005-.2006. Non è penalizzato quindi chi si è trasferito nell'anno scolastico in corso con le regole vecchie.
2. Il docente che rientra a domanda nei 5 anni nella scuola di precedente titolarità è collocato in graduatoria insieme agli altri docenti. Non deve quindi essere incluso nella "graduatoria B", come chi è stato trasferito il 1 settembre dell'anno scolastico in corso.
3. Il docente perdente posto, trasferito nei 5 anni in scuole di cui ha indicato la preferenza, ma che sono diverse da quella di precedente titolarità, è considerato trasferito a domanda.
4. Punteggio aggiuntivo:
 - Matura il punteggio, una sola volta, il docente che per tre anni consecutivi, a partire dalle operazioni per il 2000-2001, non fa domanda, oppure la fa alle condizioni già previste nei contratti precedenti;
 - Il docente che su domanda è riuscito ad avere il passaggio o il trasferimento provinciale per il 2003-04, perde il punteggio aggiuntivo, perché lo ha già utilizzato positivamente.
 - Il punteggio già maturato si mantiene anche nel caso di richiesta ma di non conseguimento del trasferimento o del passaggio ovvero dell'assegnazione provvisoria provinciale.